



Ruegg Federico
NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 14083 DI RACCOLTA

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita una Associazione denominata "CHICCHI DI RISO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)". La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. E' obbligatorio l'uso dell'acronimo ONLUS oltre che nella denominazione anche in qualsiasi segno distintivo e/o comunicazione al pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Savona, Via IV Novembre n. 3/1. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale presso altro indirizzo purchè sempre nell'ambito del Comune di Savona.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e attraverso attività di beneficenza persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Le somme che verranno elargite e devolute a titolo di beneficenza perverranno attraverso la raccolta di fondi da ottenersi per mezzo di erogazioni liberali o dal ricavato da manifestazioni e da eventi sportivi e non. L'attività di beneficenza dovrà essere rivolta a categorie di soggetti svantaggiati: in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economi-

che, sociali o familiari.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate eccezion fatta solo per quelle strettamente connesse e/o accessorie e/o integrative di quelle istituzionali sopra elencate.

ART. 4 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito dai versamenti annuali effettuati dai soci;

b) da elargizioni, contributi e lasciti di qualsiasi tipo effettuati da parte di persone fisiche, persone giuridiche e/o enti pubblici, nonchè dagli stessi soci;

c) dagli avanzi di gestione, eccedenze di bilancio o altri versamenti fatti dagli associati.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilirà la quota di versamento da effettuarsi da parte degli associati. La prima quota annuale è stabilita in sede di atto costitutivo. Tutti i versamenti dei soci sono a fondo perduto, in nessun caso potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

ART. 5 - SOCI

Sono soci dell'Associazione coloro che maggiori di età aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato. Tutti coloro che intendono



Ruegg Federico
NOTAIO

far parte dell'Associazione dovranno redigere apposita domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento della domanda entro 60 giorni dal suo ricevimento ed il relativo giudizio è insindacabile ed inappellabile; in assenza di espresso provvedimento di accoglimento della domanda in tale termine la stessa si dà per respinta. Gli associati si impegnano a prestare la propria attività in favore dell'Associazione partecipando alle finalità sociali ed impegnandosi ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

Tutti i soci godono del diritto di partecipazione nelle assemblee nonché dell'elettorato attivo e passivo.

I soci possono recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta inoltrata al Consiglio direttivo con efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio riceve la volontà. In presenza di gravi motivi e/o di gravi inadempienze i soci potranno essere esclusi dall'Associazione con deliberata motivata del Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono trasferibili a terzi per atto tra vivi.

Sono soci benemeriti quelli che oltre alla quota minima effettuano elargizioni di ulteriori e maggiori somme di denaro.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Segretario del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiori di età in regola con il versamento della quota annua. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- approva e modifica eventuali Regolamenti interni;
- delibera sulle modifiche Statutarie nonchè sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione nonchè sulla devoluzione del relativo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questo lo riterrà opportuno; la convocazione dovrà avvenire per iscritto a mezzo posta, fax e/o e-mail con preavviso di almeno otto giorni contenente il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea delibera con la presenza della metà più uno degli associati e con il voto favorevole delle maggioranze degli intervenuti; nel caso di scioglimento o altre modifiche statutarie delibera con la presenza di almeno 2/3 degli associa-

ti e con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri eletti dall'assemblea la quale nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio resta in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio delibera su tutte le attività sociali eccezion fatta per le sole funzioni attribuite all'Assemblea. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio il quale viene convocato mediante semplice comunicazione via fax con preavviso di almeno 48 ore dalla data di riunione su richiesta del Presidente o di almeno due consiglieri e senza alcuna formalità in presenza di tutti i membri.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il triennio di carica venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea degli associati per scegliere i mancanti e questi resteranno in carica sino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente presiede le adunanze assembleari e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibera-



zioni. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nella carica dal Vice Presidente.

ART. 10 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il segretario redige i verbali delle riunioni e coordina il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo. Esso cura la tenuta del libro verbale delle assemblee e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'associazione. In sua assenza le sue funzioni saranno svolte ed assunte da altra persona indicata dall'assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione economica dell'Associazione effettuando tutte le relative verifiche, predispone il bilancio preventivo e consuntivo accompagnandoli con idonea relazione contabile e verifica la regolare tenuta contabile e dei libri sociali.

ART. 13 - BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo unitamente al Tesoriere entro quindici

giorni dalla convocazione assembleare per la relativa approvazione predisporre i bilanci preventivi e consultivi da sottoporre all'assemblea e che dovranno restare depositati presso la sede sociale a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro visione.

ART. 14 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché riserve di capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento e la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 - SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o enti e/o associazioni ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

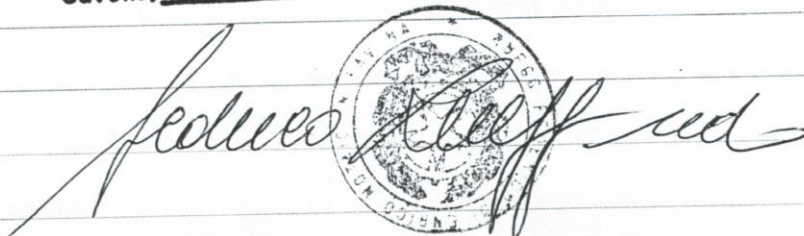
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme in materia di organizzazioni non lucrative di utili-

tà sociale nonchè a quelle previste dal Codice Civile in materia di Associazioni.

F.to: Enzo Grenno - Federico Ruegg notaio

Copia conforme all'originale contenuta
in numero tre fogli di carta,
firmata ai sensi di legge. Si rilascia in
carta libera ad uso _____

Savona, 27 LUG 2006

 Federico Ruegg not.